

Il ricorrente invoca tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Il primo è fondato sulla violazione dell'art. 7, nn. 1 e 3, dell'allegato I allo Statuto della Corte e sulla violazione dell'art. 20 di detto Statuto, nonché su irregolarità procedurali lesive degli interessi del ricorrente. Egli fa valere che non sarebbe stato più possibile applicare l'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, valido *mutatis mutandis* per la procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, sulla cui base è stata emessa l'ordinanza impugnata, dopo due scambi di memorie ed uno scambio di note di osservazioni, vale a dire dopo aver dato applicazione alla procedura ordinaria. Secondo il ricorrente, in tali circostanze, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe potuto statuire sull'irricevibilità prima della fase orale.

Il secondo motivo, invocato in subordine, verte sulla violazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e sull'irregolarità procedurale che ne deriva. Ad avviso del ricorrente, non sarebbe stato possibile emanare l'ordinanza impugnata sulla base di tale disposizione senza proseguire il procedimento e, in particolare, senza la fase orale, in quanto l'avvocato generale non è stato comunque sentito e posto che l'irricevibilità invocata non è manifesta.

Il terzo motivo, dedotto in ulteriore subordine, è fondato sulla violazione del principio del contraddittorio, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe implicitamente deciso che uno dei documenti allegati alla controreplica fosse una prova dell'irricevibilità del ricorso addirittura prima che il ricorrente avesse avuto modo di esprimersi su tale documento.

**Ricorso proposto il 27 giugno 2007 da Michel Thierry
avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica
16 aprile 2007, causa F-82/05, Thierry/Commissione**

(Causa T-223/07 P)

(2007/C 199/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michel Thierry (Howald, Granducato di Lussemburgo)
(rappresentante: avv. F. Frabetti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 aprile 2007, causa F-82/05, notificata al ricorrente il 17 aprile 2007;
- accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado e, pertanto, dichiarare ricevibile e fondato il ricorso relativo alla causa F-82/05;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- statuire sull'integralità delle spese e condannare la Commissione al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso d'impugnazione, il sig. Thierry chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica, che in parte ha dichiarato manifestamente irricevibile e in parte ha respinto il ricorso avente ad oggetto l'annullamento dell'elenco dei dipendenti promossi a titolo dell'esercizio di promozione per l'anno 2004, in quanto tale elenco non contiene il suo nome.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca un motivo inerente ad un errore di interpretazione e di valutazione dei fatti, che avrebbe portato ad un errore di procedura e di diritto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso, non accogliendo la richiesta, formulata in sede di replica in primo grado, di chiamare a deporre un membro del servizio del ricorrente.

**Ricorso presentato il 22 giugno 2007 — Imperial Chemical
Industries/UAMI (LIGHT & SPACE)**

(Causa T-224/07)

(2007/C 199/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Imperial Chemical Industries plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister e V. Chandler, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso 30 marzo 2007 nel procedimento R 1631/2006-1
- condannare il convenuto alle spese.